

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'approvazione del regolamento edilizio  
del Comune di Porza

(del 22 agosto 1961)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il Municipio di Porza sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il nuovo regolamento edilizio del Comune, approvato dal Consiglio comunale il 26 giugno 1959 e pubblicato agli albi a tenore di legge senza provocare ricorsi.

Sul testo proposto si formulano i seguenti rimarchi :

*art. 19 cpv. 1 :* E' contrario all'art. 9 della legge edilizia che dispone una distanza minima di m. 3 dalle strade comunali per le nuove costruzioni. Tale distanza minima può essere aumentata dal Comune mediante il regolamento edilizio (cfr. art. 23 cpv. 2 Legge edilizia), ma non diminuita. L'art. 19 cpv. 1 del regolamento deve essere pertanto rettificato come segue :

« Le nuove costruzioni non potranno sorgere che ad una distanza di m. 3 dalle strade comunali. Tale distanza è misurata dal limite dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi. La facciata verso strada dovrà essere parallela all'asse stradale ».

*art. 19 cpv. 2 :* Il Municipio è competente a concedere deroghe solo per strade di raggruppamento passate in proprietà del Comune. E' quindi necessario, per maggior chiarezza, apportare una precisazione al disposto del seguente tenore :

« Per strade costruite in sede di raggruppamento e passate in proprietà del Comune ecc. ».

*art. 23 cpv. 4 :* Il richiamo è errato. Deve essere modificato come segue :

« L'esposizione di insegne, di scritte o altri mezzi pubblicitari in genere è soggetto alla legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico, del 29 marzo 1954, ed al relativo regolamento di applicazione del 12 novembre 1954 ».

*art. 24 cpv. 1 :* Nessuna norma di legge autorizza il Comune a collocare fanali, cartelli indicatori ecc. senza obbligo di indennità. Devono pertanto essere stralciate le parole « senza obbligo di indennità ».

*art. 30 cpv. 1 :* Il richiamo alle norme del decreto esecutivo 10 luglio 1925 è errato. Dev'essere modificato come segue :

« ... dalle norme del capitolo V del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, del 14 ottobre 1958 ... ».

*art. 31 :* Il testo del disposto dev'essere completato, per ragioni di chiarezza, con un richiamo agli art. 151 e 152 della legge sanitaria 18 novembre 1954.

Richiamati gli art. 23 LE e 157 segg. LOC, vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il regolamento edilizio di Porza adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro deferente ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Stejani*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Zorzi*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
che approva il regolamento edilizio del Comune di Porza

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 agosto 1961 n. 986 del Consiglio di Stato;  
richiamati gli art. 23 legge edilizia e 157 segg. LOC,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' approvato il regolamento edilizio del Comune di Porza, ritenute le seguenti modifiche e completazioni :

*art. 19 cpv. 1 :* viene così modificato :

«Le nuove costruzioni non potranno sorgere che ad una distanza di m. 3 dalle strade comunali. Tale distanza è misurata dal limite dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi.

La facciata verso strada dovrà essere parallela all'asse stradale».

*art. 19 cpv. 2 :* viene completato come segue :

«... di raggruppamento e passate in proprietà del Comune», le distanze ...

*art. 23 cpv. 4 :* viene così modificato :

«L'esposizione di insegne, di scritte o altri mezzi pubblicitari in genere è soggetta alla legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico, del 29 marzo 1954, ed al relativo regolamento di applicazione del 12 novembre 1954».

*art. 24 cpv. 1 :* sono stralciate le parole « senza obbligo di indennizzo ».

*art. 30 cpv. 1 :* alle parole ... « dal decreto esecutivo 10 luglio 1925 » ... sono sostituite le parole ... « dalle norme del capitolo V del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, del 14 ottobre 1958 » ...

*art. 31 :* viene aggiunto il seguente cpv. :

« Si richiamano altresì le norme degli art. 151 e 152 legge sanitaria 18 novembre 1954 ».

*Art. 2.* — Il presente decreto legislativo entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.